

# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n° 75/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

tenuto conto che in data 28 settembre 2012 personale ispettivo dell'Autorità Portuale ha effettuato un intervento nell'area in concessione alla società Greensisam ed in particolare presso il magazzino n. 1A del Punto Franco Vecchio, ove è stato constatato il precario stato delle strutture, in parte crollate;

valutata la necessità, di interdire tali aree ad ogni accesso per salvaguardare l'incolumità delle persone;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

### ORDINA

**Art. 1** – E' interdetto ogni accesso al magazzino n. 1A del Punto Franco Vecchio, in concessione alla società Greensisam;

**1.1** - In deroga al provvedimento sopra stabilito, nell'area sopra individuata, è consentito l'accesso alle Forze dell'Ordine, nonché al personale tecnico eventualmente chiamato ad effettuare interventi di manutenzione da parte della società concessionaria, previa informazione all'Autorità Portuale.

**Art. 2** – La società concessionaria, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti preventivamente autorizzati, dovrà:

**2.1** - interdire l'accesso al magazzino n. 1A apponendo idonea chiusura in corrispondenza delle aperture esistenti;

**2.2** – installare apposita segnaletica indicante la presenza del pericolo di crollo e il divieto d'accesso, nonché copia della presente Ordinanza in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità presso il magazzino oggetto del presente provvedimento;

**2.3** – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che potessero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

**2.4** – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs.81/08), ed ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza dell'area in questione;

**2.5** – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'area in oggetto possa derivare pregiudizio per l'igiene ed per il normale uso delle concessioni limitrofe;

**Art. 3** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 28 SET, 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE  
PRESIDENTE  
*[Firma]*